

Comune di Servigliano

Revisore dei Conti

Verbale n. 8/A del 29 marzo 2021

OGGETTO: Parere rilasciato sul piano triennale dei fabbisogni del personale ai sensi dell'art. 19 comma 8 della Legge n. 448/2001 – modificazione come da proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 25 marzo 2021 avente ad oggetto *“integrazione programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023. Attuazione articolo 57 D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge n. 126/2020 (stabilizzazione personale sisma)”*.

L'Organo di revisione preso atto della mail pervenuta in data 26 marzo 2021 (successivamente integrata con mail del 29 marzo 2021) contenente la proposta di deliberazione di GM n. 21 del 25 marzo 2021 avente ad oggetto *“integrazione programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023. Attuazione articolo 57 D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge n. 126/2020 (stabilizzazione personale sisma)”* e la mail del 22 marzo 2021 contenente la nota della Regione Marche avente ad oggetto *“stabilizzazione del personale assunto ai sensi dell'art. 50 bis del DL 189/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i. – Criteri e modalità”*, formula quanto segue.

L'Ente con propria deliberazione di Giunta Municipale n. 6 del 28 gennaio 2021 approvava il piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2021-2023 e lo scrivente Organo di Revisione rilasciava regolare parere n. 1 del 28 gennaio 2021.

In sede di programmazione l'Ente effettuava le sue previsioni per il triennio di riferimento ed in data 25 marzo 2021 lo stesso Ente provvedeva a redigere la proposta di deliberazione in esame come anche da disposizione della Regione Marche sopra richiamata.

Il quadro normativo di riferimento, in merito alle cosiddette stabilizzazioni del personale relativi al sisma 2016 si fonda, tra l'altro, su:

- quanto disposto dall'art. 57 del DL n. 104/2020 laddove espressamente prevede *“3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, [a decorrere dal 1° novembre 2020,] le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri. Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75 del 2017. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2021, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali concorsi i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro”*;

- Il predetto art. 20 comma 1 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 75/2017 espressamente prevede *“1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:*

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione”;

- l'art. 50 bis DL 189/2016 che espressamente dispone “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018]. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 2.

1-bis. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 2, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 possono, con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 3.

1-ter. Sulla base delle specifiche e riscontrate esigenze connesse all'espletamento dei compiti demandati per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dall'evento sismico e dell'andamento delle richieste di contributo, ferma restando la deroga di cui al comma 1-bis, il Commissario straordinario può autorizzare con proprio provvedimento gli Uffici speciali per la ricostruzione e i comuni a stipulare, nei limiti previsti dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020, con le modalità previste al comma 1 e al comma 2 del presente articolo, fino a 200 unità complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di euro per l'anno 2019 e 8,300 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con ordinanze commissariali si provvede alla ripartizione del personale autorizzato fra gli enti destinatari e alla definizione dei tempi, modalità e criteri per la regolamentazione del presente comma 4.

2. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, anche stipulando contratti a tempo parziale previa dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non iscrizione o avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di cui all'articolo 34 del presente decreto. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto 5.

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

3-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 [e non rinnovabili] . I

contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, [anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per una sola volta e] per una durata non superiore al 31 dicembre 2019 e comunque nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea, limitatamente alle unita' di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3 6.

3-ter. I contratti previsti dal comma 3-bis possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non puo' essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, si applicano le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorietà delle vigenti tariffe professionali fisse o minime 7.

3-quater. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 3-ter, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle Regioni - vice commissari, assicurando la possibilità per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa in numero non superiore a cinque. Con uno o piu' provvedimenti adottati secondo le modalità previste dal precedente periodo e' disposta l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per il rinnovo fino alla data del 31 dicembre 2018 dei contratti previsti dal comma 3-bis 8.

[3-quinquies. In nessun caso, il numero dei contratti che i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis, puo' essere superiore a trecentocinquanta 9.]

3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies si applicano anche alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal fine, una quota pari al dieci per cento delle risorse finanziarie e delle unita' di personale complessivamente previste dai sopra citati commi e' riservata alle Province per le assunzioni di nuovo personale a tempo determinato, per le rimodulazioni dei contratti di lavoro a tempo parziale gia' in essere secondo le modalità previste dal comma 1-bis, nonche' per la sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unita' di personale che ciascuna Provincia e' autorizzata ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, sulla base delle richieste da esse formulate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il medesimo provvedimento sono assegnate le risorse finanziarie per la sottoscrizione dei contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa previsti dai commi 3-bis e 3-ter 10.

3-septies. Nei casi in cui con ordinanza sia stata disposta la chiusura di uffici pubblici, in considerazione di situazioni di grave stato di allerta derivante da calamita' naturali di tipo sismico o meteorologico, le pubbliche amministrazioni che hanno uffici situati nell'ambito territoriale definito dalla stessa ordinanza che ne abbia disposto la chiusura verificano se sussistono altre modalità che consentano lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei propri dipendenti, compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile. In caso di impedimento oggettivo e assoluto ad adempiere alla prestazione lavorativa, per causa comunque non imputabile al lavoratore, le stesse amministrazioni definiscono, d'intesa con il lavoratore medesimo, un graduale recupero dei giorni o delle ore non lavorate, se occorre in un arco temporale anche superiore a un anno, salvo che il lavoratore non chieda di utilizzare i permessi retribuiti, fruibili a scelta in giorni o in ore, contemplati dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche se relativi a fattispecie diverse 11.

4. Al fine di far fronte all'eccezionalità dell'impegno conseguente al reiterarsi delle situazioni di emergenza correlate agli eventi sismici di cui all'articolo 1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di un anno, fino ad un massimo di venti unita' di personale, con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, per lo svolgimento delle attivita' connesse alla situazione di emergenza, con le modalità e secondo le procedure di cui al comma 3. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo massimo di 140.000 euro per l'anno 2016 e di 960.000 euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 12.

5. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga alla normativa vigente e fino alla scadenza dello stato di emergenza puo' essere autorizzata la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, purché nel rispetto del limite massimo imposto dalle disposizioni dell'Unione europea, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonche' dei contratti per prestazioni di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche presso le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, direttamente impegnate nella gestione delle attivita' di emergenza. Le disposizioni del primo periodo si applicano ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle ordinanze adottate in attuazione del presente articolo si provvede esclusivamente a valere sulle risorse disponibili a

legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Si prende atto, inoltre, che l'Ente provvede al rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2021 che ha adottato il piano delle azioni positive per il periodo 2020-2022 come da DGC n. 91 del 10 dicembre 2019 che ha rispettato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 e che ha inserito i documenti obbligatori nella BDAP, che l'Ente ai sensi dell'art. 4 del DPCM del 17 marzo 2020 in attuazione del D.L. n. 34/2019 art. 33 comma 2 rientra nella fascia c) Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti con un rapporto spesa per il personale su entrate correnti inferiore alla misura del 27,60% e che in base all'art. 5 del predetto DPCM il valore massimo di incremento di spesa per l'anno 2021 ammonta al 25% della spesa del personale;

VISTO

- quanto sopra;
- la proposta di deliberazione di Giunta Comunale in esame;
- il documento della Regione Marche rubricato *“Indirizzi operativi sull'applicazione della disciplina in materia di stabilizzazione del personale assunto ai sensi dell'art. 50-bis del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016 e s.m.i. che tengano conto delle disposizioni recate dall'art. 57 commi 3 e 3 bis del decreto legge n. 104 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020, dall'art. 1, commi da 951 a 953 della legge n. 173 del 2020 e da ultimo dal decreto legge n. 183 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 2021, comm1 7—bis e 8”* laddove, tra le altre indicazioni, dispone *“Ciò comporta che ogni ente, qualora intenda procedere alle relative assunzioni, prima dell'emanazione del DPCM previsto dal comma 3-bis dell'art. 57 del decreto legge n. 104 del 2020, e dunque prima di avere contezza della effettiva copertura del relativo costo a carico del fondo di cui allo stesso comma, deve trovare copertura della spesa nell'ambito delle risorse del proprio bilancio [...]”*;
- il personale a tempo determinato assunto per il sisma nei profili di n. 1 istruttore tecnico cat. C1 e n. 1 istruttore tecnico direttivo cat. D1 e la proposta di assunzione di n. 1 istruttore tecnico cat. C;

ASSUNTO

che l'Ente propone di integrare il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023 approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 6 del 28 gennaio 2021 con l'assunzione di un istruttore tecnico cat. C con le condizioni soggettive di cui all'art. 20 comma 1 del D. Lgs. n. 75/2017 e smi, solo ed esclusivamente *“nei limiti del finanziamento che sarà effettivamente assegnato all'Ente, a carico del Fondo di cui al comma 3 bis dell'art. 57 del D.L. n. 104/2020 a copertura dell'intera durata del rapporto di lavoro”* e che all'esito del finanziamento *“sarà presentato un nuovo piano dei fabbisogni di personale che ridefinirà il nuovo quadro esigenziale in base alle effettive disponibilità finanziarie e assunzionali dell'Ente”*

L'Organo di Revisione

RICHIAMATI

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi degli articoli 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 25 marzo 2021 avente ad oggetto *“integrazione programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023. Attuazione articolo 57 D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge n. 126/2020 (stabilizzazione personale sisma)”*. Si raccomanda di monitorare l'assegnazione delle risorse ai sensi dell'art. 57 comma 3-bis D.L. n. 104/2020 al fine di integrare la neutralità finanziaria di cui all'art. 57 comma 3 bis del D.L. n. 104/2020, fermo restando le disposizioni ed i limiti più generali di cui all'art. 1 commi 557 e 562 L. n. 296/2006, del D.L. n. 34/2019 e del DPCM del 17 marzo 2020.

Letto, approvato e sottoscritto.

San Severino Marche li 29 marzo 2021

Il Revisore dei Conti
Dott. Gilberto Chiodi

